

debba essere interpretato nel senso che le miscele di rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta, composte in modo tale che le rispettive componenti di rifiuti singolarmente considerate rientrino nei primi tre trattini della voce [Or. 3] B3020 dell'allegato IX della Convenzione di Basilea, e che presentino, inoltre, una percentuale fino al 10 % di materiali contaminanti, non debbano essere classificate nel punto 3, lettera g), dell'allegato IIIA e non siano pertanto soggette agli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18, bensì all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 4.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Instrucción de Badalona (Spagna) il 22 ottobre 2018 — Procedimento penale a carico di VW

(Causa C-659/18)

(2019/C 35/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Instrucción de Badalona

Procedimento penale a carico di

VW

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, segnatamente, l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/48/UE ⁽¹⁾ debbano essere interpretati nel senso che l'esercizio del diritto di avvalersi di un difensore possa essere giustificatamente ritardato qualora l'indagato o imputato non sia comparso dopo la prima citazione del giudice e sia stato disposto un mandato di arresto nazionale, europeo o internazionale, rinviando l'assistenza dell'avvocato e il suo intervento in giudizio fino a quando si verifichi [l'esecuzione di detto mandato] e l'indagato sia condotto dinanzi al giudice dalla forza pubblica.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU 2013, L 294, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Brescia (Italia) il 31 ottobre 2018 — JH / KG

(Causa C-681/18)

(2019/C 35/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Brescia

Parti nella causa principale

Ricorrente: JH

Convenuta: KG

Questione pregiudiziale

Se l'art. 5.5 della Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/104/CE⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che osti all'applicazione del D. Lgs. 276/2003, come modificato dal D.L. 34/2014, che: a) non prevede limiti alle missioni successive del medesimo lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice; b) non subordina la legittimità del ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato all'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo del ricorso alla somministrazione stessa; c) non prevede il requisito della temporaneità dell'esigenza produttiva propria dell'impresa utilizzatrice quale condizione di legittimità del ricorso a tale forma di contratto di lavoro.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU 2008, L 327, pag. 9).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 5 novembre 2018 — OC e a. / Banca d'Italia e a.

(Causa C-686/18)

(2019/C 35/13)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: OC e a., Adusbef, Federconsumatori, PB e a., QA e a.

Convenuti: Banca d'Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'economia e delle finanze

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 29 del Regolamento UE n. 575/2013[, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento]⁽¹⁾, l'art. 10 del Regolamento delegato n. 241/2014⁽²⁾, gli artt. 16 e 17 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, anche in riferimento all'art. 6, par. 4, del Regolamento UE n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013⁽³⁾, ostino a una normativa nazionale, come quella introdotta dall'art. 1 del d.l. n. 3/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/2015 (e oggi anche art. 1, c. 15, d.lgs n. 72/2015, che ha sostituito l'art. 28, c. 2-ter, [Testo unico bancario], riproducendo sostanzialmente il testo dell'art. 1, c. 1, lett. a), del d.l. n. 3/2015, come convertito, con modifiche qui non rilevanti), che impone una soglia di attivo al di sopra della quale la banca popolare è obbligata a trasformarsi in società per azioni, fissando tale limite in 8 miliardi di attivo. Se, inoltre, i richiamati parametri euro unitari ostino a una normativa nazionale che, in caso di trasformazione della banca popolare in s.p.a., consente all'ente di differire o limitare, anche per un tempo indeterminato, il rimborso delle azioni del socio recedente;
- 2) se gli artt. 3 e 63 e ss. TFUE in materia di concorrenza nel mercato interno e di libera circolazione di capitali, ostino a una normativa nazionale come quella introdotta dall'art. 1 del d.l. n. 3/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/2015, che limita l'esercizio dell'attività bancaria in forma cooperativa entro un determinato limite di attivo, obbligando l'ente a trasformarsi in società per azioni in caso di superamento del predetto limite;
- 3) se gli artt. 107 e ss. TFUE in materia di aiuti di Stato, ostino a una normativa nazionale come quella introdotta dall'art. 1 del d.l. n. 3/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/2015 (e oggi anche art. 1, c. 15, d.lgs n. 72/2015, che ha sostituito l'art. 28, c. 2-ter, [Testo unico bancario], riproducendo sostanzialmente il testo dell'art. 1, c. 1, lett. a), del d. l. n. 3/2015, come convertito, con modifiche qui non rilevanti), che impone la trasformazione della banca popolare in società per azioni in caso di superamento di una determinata soglia di attivo (fissata in 8 miliardi), prevedendo limitazioni al rimborso della quota del socio in caso di recesso, per evitare la possibile liquidazione della banca trasformata;